



provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale di Milano il 05.07.2019 e notificato in data 25.09.2019.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria; la Commissione Territoriale, in data 26.05.2020, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8 D.Lgs. 25/2008) ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni, nonostante la regolare comunicazione effettuata dalla cancelleria.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, il Giudice con decreto del 09.12.2022 ha fissato udienza di comparizione delle parti ex art. 35 *bis* comma 11 D.Lgs. 25/2008 per il giorno 07.02.2023 (al fine di procedere al rinnovo dell'audizione), invitando contestualmente la difesa, nel caso in cui fossero stati prodotti ulteriori documenti, a predisporre l'indice e una nota di accompagnamento esplicativa della natura del documento e della sua finalità probatoria e a depositare tale documentazione almeno due giorni prima dell'udienza.

In data 03.02.2023, la difesa ha depositato nota autorizzata ed esplicativa dell'elevato livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal ricorrente nel nostro Paese, nonché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata dal COA di Milano, in data 21.11.2019, in favore del ricorrente (delibera N. 2019/9280). All'udienza del 07.02.2023, è comparso il ricorrente personalmente insieme al proprio difensore. Nessuno è comparso per parte resistente.

Alla luce dei fatti narrati in sede di audizione giudiziale, essendo emersi chiari indizi di tratta, il Giudice ha invitato il ricorrente ad intraprendere un percorso di *referral* presso un ente anti-tratta, illustrando al medesimo le modalità operative e le finalità di tale progetto, nonché i successivi sviluppi dello stesso. Il ricorrente ha prestato il proprio consenso ad attivare la descritta procedura di *referral*. La difesa ha chiesto termine per poter depositare documentazione medica aggiornata. Il Giudice ha concesso termine di mesi quattro per il deposito della relativa integrazione documentale, riservandosi sull'attivazione della procedura di *referral*.

In data 11.02.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2023, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'audizione e a seguito del consenso prestato dal ricorrente, il Tribunale ha attivato la procedura prevista dall'art. 7 del Protocollo operativo sulla tratta degli esseri umani/esseri umani sfruttati anche da un punto di vista lavorativo e ha fissato nuova udienza al 26.06.2023 per verificare, ai sensi della medesima norma, l'esito del percorso di *referral* intrapreso dal ricorrente ed il deposito della correlata relazione dell'ente anti-tratta.

In data 05.05.2023, la difesa, a sostegno della segnalazione del ricorrente quale presunta vittima di tratta, ha depositato la relazione della LULE Società Cooperativa Sociale Onlus, presso la quale il ricorrente ha intrapreso il percorso di *referral* sostenendo i relativi colloqui con esperti in materia, nonché le ultime buste paga percepite dal ricorrente, relative al contratto di lavoro con la "Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a."

All'udienza del 26.06.2023, la difesa ha dato atto di aver depositato la relazione dell'ente anti-tratta a seguito del percorso effettuato dal ricorrente e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle deduzioni ivi contenute, alla documentazione integrativa depositata e alla descritta relazione dell'ente anti-tratta e per la liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio. Il difensore, inoltre, ha esibito proroga del contratto di lavoro del ricorrente. Il Giudice ha invitato la difesa a depositare la citata proroga e correlata nota di chiarimento sull'eventuale superamento da parte del ricorrente dei limiti di

ammissibilità al beneficio del gratuito patrocinio entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del presente verbale, riservandosi, all'esito di riferire al Collegio.

La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 10.07.2023.

### **§ I fatti di causa.**

Il ricorrente ha registrato la domanda di protezione internazionale in data 10.10.2017, con la compilazione del modello C3 presso la Questura di Pavia. In pari data gli è stato notificato l'avviso di convocazione avanti la Commissione Territoriale di Milano per il giorno 09.05.2019.

In sede di presentazione della domanda, ha affermato di essere cittadino della Nigeria e di avere fatto ingresso irregolare in Italia in data 21.04.2017 attraverso la costa calabra (Vibo Valentia).

In sede di audizione, svoltasi davanti alla Commissione Territoriale di Milano in data 09.05.2019, il ricorrente, esprimendosi in lingua pidgin english, in ordine alle condizioni di vita in patria ha dichiarato:

- di essere nato in Nigeria, nel villaggio di Ushie (Delta State) e di essersi poi trasferito a Benin City (Edo State), dove è cresciuto;
- di appartenere al gruppo etnico Kwale e di professare la religione cristiana;
- di aver studiato per quindici anni, fino al college;
- di aver svolto la professione di elettricista;
- che suo padre è deceduto nel 2015 e non sa dove si trova sua madre;
- di avere una sorella malata, che attualmente vive ad Abuja e con la quale ha contatti saltuari;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- di aver lasciato il proprio Paese di origine nel mese di luglio 2016;
- di essere giunto in Italia nel mese di aprile 2017.

In tal sede il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: articolo di giornale e fotografie relative alla detenzione in Libia; documentazione scolastica nigeriana; domanda di iscrizione nelle forze di polizia nigeriane; fotografie di cerimonie del proprio villaggio; relazione clinica del medico curante del 07.05.2019; certificato scolastico; patto di servizio; attestato di frequenza di un corso di lingua italiana; certificato battesimale; attestati di formazione; attestato di frequenza del progetto formativo come addetto al magazzino della Fondazione Le Vele; certificato di idoneità specifica come addetto ai carrelli elevatori e impegnativa per visita specialistica presso il centro di Etnopsichiatria dell'Ospedale Niguarda di Milano.

Quanto ai **motivi che lo avevano indotto ad espatriare**, ha dichiarato di essere fuggito per timore di essere rintracciato, catturato e ucciso da Bridget (la madame) a causa della mancata restituzione del denaro pagato dalla *madame* per fargli intraprendere il viaggio dalla Nigeria alla Libia.

In particolare, ha riferito che:

- nel 2015, dopo la morte del padre, il quale ricopriva il ruolo di sacerdote tradizionale (*chief priest*) ad Ushie, gli anziani del villaggio gli dissero che avrebbe dovuto prendere il posto del genitore;
- tuttavia, essendo di religione cristiana, non accettò di ricoprire il ruolo del padre;
- inoltre, anche la madre appoggiò il suo rifiuto di diventare *chief priest*;
- di conseguenza, gli abitanti del villaggio iniziarono a disturbarli e a creare loro problemi;
- in particolare, gli anziani del villaggio non accettarono di far seppellire suo padre fino a quando non avesse accettato di diventare sacerdote;
- in un'occasione, inoltre, i giovani della suddetta comunità lo hanno picchiato, al fine di persuaderlo ad accettare il ruolo di *chief priest*;
- dopo circa tre mesi, grazie all'aiuto della signora Bridget, amica della madre, gli anziani del villaggio permisero la sepoltura del padre;
- in particolare, Bridget contattò un proprio parente politico, che fece da intermediario con gli anziani della comunità;

- dopo il funerale del padre, Bridget si offrì di aiutarli a lasciare il villaggio e ad espatriare in Sud Africa;
- nello specifico, Bridget disse loro che in questo modo non avrebbero più avuto problemi con gli abitanti della comunità e avrebbero potuto raccogliere il denaro necessario per curare la sorella malata;
- nel luglio 2016, dopo essere rimasti per circa sei mesi nel villaggio e aver chiesto l'aiuto di un prete per accudire la sorella, accettarono la proposta di Bridget;
- tuttavia, Bridget li ingannò, portandoli in Libia;
- una volta arrivati in Libia, fu separato dalla madre e da quel momento non l'ha mai più rivista né ha avuto sue notizie;
- a questo punto, un signore dell'Edo State gli disse che avrebbe dovuto ripagare il debito del viaggio fino in Libia e lo imprigionò;
- in prigione venne ripetutamente picchiato sia al mattino che alla sera e, inoltre, gli veniva dato da mangiare solo una volta al giorno;
- dopo circa due settimane di prigionia, rivide Bridget, che lo fece portare fuori dalla prigione e gli disse che avrebbe dovuto lavorare per lei, vendendo pane e da bere; altrimenti sarebbe rimasto in carcere;
- al suo rifiuto alla descritta imposizione, la donna gli disse che suo padre aveva contratto un debito con lei per poter curare la sorella malata e che, quindi, egli avrebbe dovuto ripagarglielo;
- dopo il descritto colloquio con Bridget, venne riportato in prigione e venne picchiato tutto il giorno con un ferro;
- successivamente, la donna tornò nel carcere e disse a un tal "Rambo" di picchiarlo davanti ai suoi occhi;
- a questo punto, "Rambo" lo torturò, usando uno straccio immerso in olio bollente e provocandogli ustioni su tutto il corpo;
- a seguito della descritta tortura, accettò la proposta di lavoro di Bridget, la quale gli fece altresì giurare di non raccontare a nessuno quello che stava accadendo e ciò che gli sarebbe successo in Libia;
- inoltre, la donna lo minacciò, dicendogli che se avesse raccontato gli eventi occorsigli sarebbe morto;
- a questo punto, iniziò a vendere bevande nella parte femminile della prigione e dopo circa tre mesi gli venne dato un telefono, mediante il quale riuscì a comunicare con il prete nigeriano del villaggio;
- durante tale periodo, inoltre, comprese le modalità con cui operavano i trafficanti, i quali chiedevano soldi per liberare i migranti portati con l'inganno nella prigione libica;
- lavorando nella parte femminile del carcere, peraltro, vide il modo in cui venivano trattate le donne, usate come "schiave del sesso" dai trafficanti e dagli arabi (cfr. pag. 5 verbale di audizione davanti alla CT);
- avendo un telefono, riuscì a scattare delle foto raffiguranti i maltrattamenti e le violenze alle quali venivano sottoposti i prigionieri e, quando riusciva ad avere un po' di soldi, comprava del cibo ai detenuti;
- dopo che, nel mese di dicembre 2016, "Rambo" e i suoi seguaci – i quali picchiavano ripetutamente i prigionieri – vennero trasferiti a Tripoli, Bridget si ripresentò in prigione e gli affidò le chiavi del carcere, dicendogli che avrebbe dovuto controllarne gli accessi (v. pag. 5 verbale di audizione davanti alla CT: "...poi la signora è venuta e mi ha dato le chiavi della prigione per fare il portinaio, per aprire e chiudere le porte...");
- durante tale periodo, comunicava spesso con il suo pastore, il quale gli disse che sua sorella stava bene e gli consigliò di lasciare la prigione per salvarsi la vita;
- inoltre, in quel tempo vide alcuni prigionieri che si recavano fuori dalla prigione per ripagare il debito e riuscì a creare un contatto con un signore arabo, al quale disse che avrebbe voluto lavorare all'esterno del carcere, senza fargli intuire che in realtà volesse scappare;

- a questo punto, in una notte del mese di febbraio 2017, avendo le chiavi del carcere, prese coraggio ed aprì la porta della prigione, riuscendo così ad evadere insieme ad altri prigionieri (v. pag. 5 verbale di audizione davanti alla CT: “...a febbraio, in quel periodo, avevo io la chiave della prigione. Una notte ho avuto coraggio di aprire la porta ed ho informato le ragazze e i ragazzi di prepararsi se volevano scappare. Siamo usciti fuori ma qualcuno se ne è accorto, alcuni sono riusciti a scappare altri no. Io sono riuscito a scappare”);
- chiamò un suo amico, il quale gli disse che lo avrebbe portato dal suo capo arabo per aiutarlo a lasciare la Libia;
- grazie a quest'uomo, riuscì ad imbarcarsi per l'Italia;
- tuttavia, prima di partire, dovette nascondersi per circa un mese, in quanto alcuni dei prigionieri, che non erano riusciti a scappare, avevano confessato che era stato lui ad organizzare l'evasione e, quindi, Bridget e i suoi seguaci lo stavano cercando;
- una volta arrivato in Italia, ha ricevuto varie telefonate da Bridget, che lo minacciava di morte se non le avesse restituito i soldi pagati per il viaggio (sia quello dello stesso ricorrente dalla Nigeria alla Libia, che quello degli altri prigionieri evasi grazie al suo intervento), ovvero “un milione di naira”; peraltro, nonostante avesse cambiato numero di telefono, la donna era riuscita a ricontattarlo (v. pp. 10-11-12 verbale di audizione davanti alla CT: “quando Bridget mi ha chiamato la prima volta minacciandomi mi ha detto che farà di tutto per uccidermi e dopo ho dovuto distruggere questa SIM card. Anche quando ho cambiato SIM card non so come ha fatto ad avere il mio numero nuovamente. La prima volta quando mi ha chiamato col numero privato lei mi ha detto che ero scappato con i suoi soldi. Poi mi ha detto che ovunque mi fossi nascosto avrebbe fatto di tutto per trovarmi. Quando ho aperto il portone della prigione tutta la gente che è scappata, me compreso, dovevano pagare i soldi a chi li aveva fatti arrivare fino a lì”).

In ordine al **timore di ritornare nel proprio Paese** ha riferito: “se dovessi tornare nel mio Paese non penso che avrei più una vita da vivere perché se questa signora è riuscita a rintracciarmi fino in Italia figuriamoci se tornassi indietro”.

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo il narrato credibile con riferimento “alla nazionalità e alla zona di provenienza del richiedente per la coerenza del profilo etnolinguistico”.

Ha ritenuto, invece, **non credibile** “la vicenda per cui gli anziani del villaggio avrebbero preso di mira e infastidito il richiedente perché si era rifiutato di subentrare nel ruolo di sacerdote tradizionale che era già appartenuto a suo padre, in quanto le dichiarazioni dello stesso risultano incoerenti e generiche per i seguenti motivi: 1) il richiedente ha riferito che nella sua famiglia (contraddistinta dal cognome “ ”, come il nome di un pesce del fiume dell'idolo) il ruolo di sacerdote tradizionale si tramanda di padre in figlio: suo padre, così come suo nonno prima di lui, avevano ricoperto tale carica. In questo quadro, non appare verosimile che il padre del richiedente avesse sposato una donna cristiana e che, soprattutto, avesse lasciato avviare anche i suoi figli al cristianesimo, compreso il richiedente che, in base alla predetta regola, un giorno avrebbe dovuto succedergli come sacerdote; 2) ancora, non appare ragionevole che il richiedente non abbia mai affrontato col padre l'argomento relativo al fatto che anche lui, un giorno, avrebbe dovuto diventare sacerdote; 3) il richiedente non è stato in grado di circostanziare le pressioni che avrebbe subito da parte degli anziani del villaggio nel corso dei sei mesi in cui lui e sua madre si sarebbero trattenuti al villaggio per il funerale, riferendosi genericamente al fatto di essere stato infastidito e, in una occasione, picchiato. Nonostante siano state poste numerose domande volte a consentirgli di approfondire meglio la vicenda, lo stesso non ha aggiunto particolari convincenti, rispondendo alle domande in modo vago e confuso; 4) si evidenzia, ad ogni buon conto, che il timore in caso di rimpatrio espresso dal richiedente non è legato alla vicenda per cui si è rifiutato di diventare sacerdote”.

La Commissione, inoltre, ha ritenuto **non credibile** la vicenda posta alla base della richiesta di protezione, ovvero che “*Bridget starebbe continuando a minacciare il richiedente perché non soltanto è fuggito dalla prigione senza pagarla, ma avrebbe liberato anche molti altri prigionieri, causandole un danno da milioni di naira, in quanto le dichiarazioni dello stesso risultano incoerenti e generiche per i seguenti motivi: 1) tutta la parte del narrato relativo alla donna chiamata Bridget, che sarebbe stata un’amica della madre e che li avrebbe anche aiutati a fare seppellire suo padre, è formulata in termini confusi e generici; in specie, il richiedente non ha offerto una spiegazione ragionevole del motivo per cui tale donna, improvvisamente, avrebbe offerto a lui e alla madre la possibilità espatriare in sud Africa, posto che i due erano liberi di andarsene dal villaggio – dove non avevano mai vissuto – e di tornare a Benin City; 2) ancora, non si capisce su quali basi la stessa Bridget, che avrebbe condotto il richiedente e sua madre fino in Libia con l’inganno, separandoli l’uno dall’altro e chiudendo in carcere il richiedente, avrebbe ad un certo punto affidato a quest’ultimo l’incarico di “portinaio” della prigione, consegnandogli addirittura le chiavi del carcere; 3) il richiedente non ha offerto una spiegazione ragionevole del modo in cui, pur avendo cambiato varie schede SIM, tale Bridget riesca puntualmente a rintracciarlo per minacciarlo telefonicamente”.*

La Commissione ha, quindi, ritenuto insussistente un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello status di rifugiato e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

#### **§ I motivi del ricorso.**

Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto ripercorso i fatti così come narrati dal ricorrente di fronte alla Commissione territoriale, senza l’allegazione di fatti o elementi nuovi.

La difesa ha infine sostenuto il diritto del richiedente a vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria o, in subordine, quella nazionale residuale.

#### **§ Udienza di comparizione delle parti.**

All’udienza del giorno 07.02.2023 è comparso il ricorrente personalmente con il difensore.

Rispondendo alle domande del giudice, con l’ausilio del mediatore culturale/interprete, il richiedente ha precisato:

► sulla vita in Nigeria: di essere nato nel villaggio di Ushie, Delta State; che suo papà è mancato prima che lasciasse la Nigeria e di non sapere che fine abbia fatto sua mamma; che suo papà era un *native doctor* e voleva che anche lui lo diventasse, ma egli ha rifiutato, con l’appoggio di sua mamma; che prima di intraprendere il viaggio sua sorella si è ammalata; che la stessa soffre di una specie di malattia spirituale molto grave e che, per tale motivo, è stata portata in varie chiese ad Abuja per tentare di curarla; che attualmente sente sua sorella tramite i religiosi della Chiesa dove è stata portata, di aver studiato fino al College; di aver lavorato, sin da giovane, come elettricista e di aver continuato tale lavoro dopo aver terminato il College.

► sulla tratta: che sua mamma conosceva la signora Bridget, un’amica di famiglia; che Bridget ha promesso di aiutarli a lasciare la Nigeria e che non aveva capito che in realtà la donna li stesse portando in Libia; che a quel tempo non sapeva più di tanto della donna; che, arrivato in Italia, la donna gli ha detto che doveva pagarla perché la sua famiglia aveva già dei debiti con lei prima della partenza dalla Nigeria; che la donna non era molto alta e che parlava il suo dialetto; che, quando si trovava nel centro di accoglienza, Bridget lo ha chiamato più volte e, quindi, egli ha portato il suo numero ai carabinieri; che in realtà la donna non voleva aiutarli ma solamente avere i soldi e per questo motivo li ha portati in Libia; di aver visto per l’ultima volta sua mamma una volta arrivati in Libia e di non sapere tutt’ora che fine abbia fatto; che sua mamma aveva preso accordi con Bridget per lasciare la Nigeria, vista la pressione alla quale era sottoposto per prendere il posto del padre come *native doctor*;

che è stata Bridget ad organizzare il viaggio; che ha viaggiato di notte con sua mamma, prima di raggiungere altre persone; che la malattia di cui la sorella è affetta si è aggravata dopo la morte del padre, che, a causa di tale malattia, la sorella non parlava più ed è quindi stata portata dapprima in vari ospedali e poi al sicuro in una Chiesa, attualmente situata ad Abuja.

► viaggio: di ricordare solamente dell'accordo sancito da sua mamma con Bridget e di essere partito di notte con un autobus, che li ha portati in Niger; di non aver pagato nulla per il viaggio, poiché è stata la donna ad organizzarlo e ad accompagnarli in auto; che nessuno ha pagato per lui e che, arrivato in Italia, la donna ha iniziato a disturbarlo dicendogli che doveva ripagare il debito; che la donna non gli aveva detto nulla in merito alla destinazione che avrebbe raggiunto; che Bridget non gli ha detto nulla sul tipo di lavoro che avrebbe dovuto svolgere per ripagare il viaggio e che ha discusso di tale questione con sua mamma, la quale non gli ha poi riferito nulla; che l'intenzione di sua mamma era di allontanarsi dalla famiglia; di essersi reso conto di essere in Libia solo una volta arrivato lì; che la donna lo ha ripetutamente minacciato, dicendogli che sarebbe morto se non avesse ripagato il debito, intimandogli di non tornare più in Nigeria altrimenti avrebbe perso la vita; che, prima di partire dalla Nigeria, non sapeva nulla del debito contratto dal padre con Bridget; di aver saputo di tale debito solo nel momento in cui la donna li ha portati in Libia; che la donna gli aveva detto che il debito era stato contratto per via della malattia della sorella; di non sapere l'entità del debito né se sua madre ne fosse a conoscenza.

► Libia: che, una volta arrivati in Libia, la donna gli ha detto che avrebbe dovuto ripagare il debito contratto dal padre; che in quel momento è stato separato da sua mamma e ha perso i contatti; di non sapere cosa sia successo a sua mamma; di essere rimasto in Libia per circa sei/sette mesi, di essere stato in prigione per più di tre mesi, diversamente da quanto riferito in sede di audizione davanti alla CT (cfr. circa due settimane); che in prigione veniva picchiato tutti i giorni e non gli davano da mangiare; che è stato torturato da un ragazzo di nome "Rambo", il quale è stato arrestato dopo essere arrivato in Italia; di avere ancora sul suo corpo i segni delle violenze subite in carcere da Rambo; che, dopo essere riuscito a scappare dalla prigione, ha iniziato a lavorare come contadino per un signore arabo, il quale non lo pagava, che Bridget gli aveva detto che avrebbe dovuto lavorare all'interno della prigione vendendo pane e acqua; che, in seguito, la donna gli ha detto che avrebbe dovuto lavorare come guardiano della prigione (cfr. pag. 5 verbale di audizione giudiziale: "*era quello il lavoro che la signora voleva che io facessi; quando arrivavano le persone avrei dovuto fare il guardiano della prigione; il lavoro che mi ha chiesto di fare lì era aiutare a mettere in prigione le persone*"); che la donna voleva che egli, mentre metteva in prigione le persone, desse loro pane e acqua; che i proprietari della prigione erano degli arabi; che ha accettato di svolgere tale lavoro per via delle minacce perpetrate nei suoi confronti da Bridget; che la donna, inoltre, gli ha fatto **giurare** di restituire i soldi del debito e che avrebbe svolto quel lavoro; che, durante il giuramento, è stato bendato e sono stati fatti dei sacrifici; che non veniva retribuito in alcun modo, e viveva in prigione, composta da una grande stanza dove quasi cinquecento persone dormivano per terra; di essere riuscito a scappare dalla prigione grazie alla chiave di cui era in possesso per via del "lavoro" (ovvero essere il guardiano della prigione) che stava svolgendo; che quel giorno non fu l'unico ad evadere; di non ricordare se al momento dell'evasione ci fossero dei controlli e di avere memoria esclusivamente delle violenze e dei maltrattamenti subiti nel carcere; che, una volta scappato dalla prigione, iniziò a lavorare come contadino per un signore arabo; che, durante tale periodo, non è stato contattato da Bridget; che in Libia aveva un telefono senza sim card e, per tale motivo, non poteva essere contattato telefonicamente dalla donna; che il signore arabo per il quale lavorava ha organizzato il viaggio verso l'Italia e ha pagato per lui; che, mentre lavorava per il signore arabo, dormiva in una stanza che lo stesso gli aveva dato; di essere fuggito dalla Libia perché non voleva sapere più nulla di Bridget.

► sulla vita in Italia: che, una volta arrivato in Italia, Bridget ha iniziato a telefonargli; di non sapere come la donna avesse il suo numero, dal momento che non era neanche iscritto a Facebook; di aver **denunciato** la **donna** e che i gestori del centro di accoglienza gli hanno consigliato di cambiare numero; di aver vissuto in un centro di accoglienza dal suo arrivo in Italia sino al momento in cui ha iniziato a lavorare con regolarità; che, al suo ingresso in Italia, è stato portato al centro della Croce Rossa a Vibo Valentia; che, in tale contesto, ha ricevuto varie telefonate da Bridget e, su consiglio dei gestori del centro, ha denunciato tali fatti a Pavia tra il 2017 e il 2018; che, a questo punto, i carabinieri gli hanno consigliato di cambiare numero; che attualmente vive a Chignolo Po, in provincia di Pavia; che, dopo il suo arrivo in Italia, ha dapprima svolto l'attività di contadino e ha poi svolto il tirocinio funzionale all'attuale attività lavorativa di magazziniere; che, da quando ha cambiato numero, non ha saputo più nulla di Bridget se non che si trova in Nigeria; che attualmente ha ancora il debito nei confronti di Bridget; che la donna aveva menzionato milioni di naira ma che non ricorda la cifra esatta.

► sul timore in caso di rimpatrio: che non si sentirebbe sicuro nel tornare in Nigeria in quanto Bridget si trova lì ed è ancora presente il problema familiare connesso al suo rifiuto di assumere il ruolo di *native doctor* in precedenza ricoperto dal padre.

### **§ La relazione dell'ente anti-tratta.**

A seguito dell'attivazione del referral da parte del giudice istruttore, esaurito il percorso con l'ente anti tratta competente per territorio, la difesa ha provveduto a produrre la relazione redatta dall'ente anti-tratta "Associazione LULE, Società Cooperativa Sociale Onlus" di Pavia, datata 12.04.2023; tale relazione dà conto dei colloqui intercorsi con il ricorrente in data 09.03.2023 e 31.03.2023 presso lo sportello Antitratta di Pavia, alla presenza della mediatrice linguistico-culturale nigeriana A.N., e l'11.04.2023 in modalità online.

Dalla relazione emerge quanto segue:

- Storia familiare: il ricorrente è nato a Ushie in Delta State: viveva coi genitori e con la sorella; successivamente si è trasferito, insieme alla famiglia a Benin City; il padre è ritornato al villaggio per svolgere il suo lavoro (era un *native doctor*), mentre la madre vendeva vestiti in un negozio di abbigliamento; il padre, Clifford, è morto nel 2016 a causa di un'improvvisa malattia, la madre, Queen, è viva, ma il ricorrente non sa dove si trova; la sorella viveva col marito a Benin City, stessa città in cui abitavano il ricorrente e la madre, tuttavia nell'ultimo periodo non si vedevano spesso; quando il ricorrente aveva circa 25 anni, la sorella si è ammalata a causa di un "attacco spirituale", a seguito del quale non riusciva a parlare lucidamente, a fare ragionamenti sensati o a riconoscere le persone ed è perciò stata portata in ospedale; i medici non sono stati in grado di capire la causa della malattia e quindi il ricorrente e la madre hanno deciso di ricorrere all'aiuto del padre, *native doctor*, trasferendo la sorella a Ushie, mentre il marito è rimasto a Benin; neanche il padre è riuscito a curare la donna, nonostante i rituali e i medicinali utilizzati; il ricorrente non si è fatto molte domande sulla natura della malattia della sorella, ha semplicemente affidato la questione al padre; quando il padre è morto nel 2016, la sorella ha iniziato ad aggravarsi; nello stesso periodo al ricorrente è stato chiesto dagli uomini del villaggio di prendere il posto del padre nella sua attività; il ricorrente si è rifiutato, seguendo il volere della madre, ma ha iniziato a subire pressioni da parte della gente del villaggio, pertanto la madre ha deciso che si sarebbero trasferiti; prima della morte del padre, il ricorrente non era a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto prendere il suo posto come *native doctor*, anche perché era di religione cristiana, come sua madre (solo il padre seguiva la religione tradizionale).
- Reclutamento: nell'estate del 2016 il ricorrente e la madre hanno lasciato la Nigeria, grazie all'aiuto di Bridget, una conoscente della madre; senza neanche svolgere i funerali del padre, essi sono partiti di notte, lasciando la sorella in un centro di preghiera presso una chiesa del villaggio, dove è stata accolta gratuitamente; il cognato è rimasto in contatto con il ricorrente e la madre, fino al loro arrivo in Libia;



Bridget ha organizzato l'intero viaggio, anticipando i soldi sia per il ricorrente che per la madre, i quali non sapevano che poi avrebbero dovuto restituirli; il ricorrente non conosceva né il costo, né i dettagli del viaggio, dato che se n'era occupata la madre: sapeva solo che c'era una persona disposta a farli uscire dalla Nigeria.

**Gli indicatori di tratta individuati sono:**

- 1) presenza di elementi di costrizione;
  - 2) debito per l'organizzazione del viaggio;
  - 3) fornitura di documenti falsi per il viaggio da parte dell'organizzazione.
- Viaggio e permanenza in Libia: il viaggio è iniziato indicativamente a giugno 2016; il ricorrente, la madre e Bridget sono partiti con la stessa macchina e senza documenti, diretti ad Abuja; Bridget aveva assicurato ai due che li avrebbe aiutati e che avrebbe procurato loro tutto ciò di cui avevano bisogno; il ricorrente non sapeva quale fosse la loro destinazione, si limitava a seguire la madre; sono partiti senza valigie, portandosi solo il telefono, perché pensavano che sarebbe stato un viaggio breve; ad Abuja hanno preso un bus con altre persone, sempre insieme a Bridget, la quale aveva pagato in anticipo ogni spostamento; dopo più di due giorni sono arrivati in Niger: qui Bridget si è separata da loro e li ha fatti proseguire su un furgone, in direzione della Libia; il ricorrente e la madre hanno attraversato il deserto con molte altre persone e il viaggio è durato circa una settimana; durante il percorso, nessuno poteva fermarsi ad acquistare del cibo: i conducenti ogni tanto distribuivano pane, snack e acqua; quando sono arrivati a Sabah (Libia), dove li aspettava Bridget, il ricorrente e la madre sono stati separati: il primo è stato portato in un ghetto (una sorta di "prigione"), in cui venivano rinchiusi le persone che non avevano pagato il viaggio e veniva chiesto loro un riscatto; in questo luogo, il ricorrente ha compreso che Bridget era una trafficante di esseri umani; Bridget gli ha detto che, per ripagare il costo del viaggio, avrebbe dovuto lavorare nel ghetto, controllando le entrate e le uscite e portando da mangiare e da bere ai prigionieri; il ricorrente dormiva con i prigionieri, ma, avendo ricevuto la chiave, la mattina usciva per custodire la prigione; Bridget gli aveva fornito anche un telefono con un numero libico, per gestire le chiamate dei prigionieri che contattavano le famiglie per chiedere i riscatti; per il ricorrente possedere le chiavi non rappresentava un beneficio, perché significava avere la responsabilità nel caso qualcuno fosse uscito; Bridget non ha mai rivelato al ricorrente dove fosse stata condotta la madre e lui ne ha perso ogni traccia; inizialmente, il ricorrente ha provato a rifiutarsi di lavorare per Bridget, ma la donna lo ha fatto picchiare da altre persone del ghetto, che lo hanno persino bruciato: un ragazzo nigeriano, chiamato "Rambo", incaricato da Bridget di svolgere i lavori peggiori, ha imbevuto un pezzo di stoffa nell'olio, gli ha dato fuoco e lo ha usato per ustionare il braccio destro del ricorrente (il ricorrente ha mostrato la cicatrice dell'ustione, visibile sul bicipite); il ricorrente ha riferito che Rambo è stato arrestato in Italia nel 2017, a seguito della denuncia di alcuni ragazzi, che dopo aver subito le sue torture e aver assistito agli omicidi compiuti in Libia, lo hanno ritrovato nel centro di accoglienza (il ricorrente lo ha appreso da un ragazzo che viveva con lui nel ghetto, che lo ha chiamato per dargli la notizia); in un'altra occasione Bridget ha dato ordine a degli uomini di bendare il ricorrente e di fargli fare un rituale *ju-ju*, per costringerlo a lavorare per lei: lo hanno legato e gli hanno spruzzato addosso del sangue animale, facendogli giurare di non raccontare niente a nessuno del lavoro che doveva svolgere, pena la sua morte e la morte della sua famiglia; per questo Bridget si fidava a lasciargli le chiavi: sapeva che non l'avrebbe tradita poiché aveva giurato; a quel punto, il ricorrente ha iniziato a lavorare per ripagare il debito (il ricorrente non sapeva a quanto ammontasse, ma Bridget aveva parlato di milioni di Naira); ha lavorato per due-tre mesi, finché non è riuscito a scappare dal ghetto: una notte ha aperto la porta del dormitorio e ha lasciato uscire con sé alcune persone, di nascosto hanno scavalcato uno dei cancelli che delimitavano il ghetto; il gruppo di uomini ha raggiunto Shogo Ground (fonetico), sempre a Sabah; il giorno seguente, dopo aver chiesto a persone per strada dove avrebbero potuto trovare lavoro, si sono recati

presso un signore che ha offerto loro una casa e un'occupazione nei campi; il ricorrente sapeva che era un rischio rimanere a Sabah, perché Bridget lo avrebbe facilmente trovato, ma non aveva alternative; tuttavia, non ha mai incontrato Bridget nei mesi durante i quali è rimasto a lavorare presso il signore, né lei ha provato a chiamarlo, dato che il ricorrente non le aveva lasciato il suo numero di telefono; dopo alcuni mesi, il gruppo di cui faceva parte il ricorrente ha lasciato Sabah per raggiungere Tripoli, trasportati dal signore presso cui avevano lavorato, senza essere pagati (ricevevano solo vitto e alloggio); il ricorrente è rimasto a Tripoli per alcuni mesi, sempre lavorando nei campi senza compenso; successivamente, è riuscito a partire per l'Italia insieme ad altri ragazzi, aiutati dal signore libico presso cui lavoravano: invero, mentre lavoravano alle sue dipendenze, ogni tanto i ragazzi venivano portati sulla spiaggia per aiutare nella costruzione delle barche e il datore prometteva loro che, dopo un po' di lavoro, avrebbe aiutato chi lo desiderasse a raggiungere l'Italia; dopo aver sentito la storia degli abusi e delle torture subite, il signore ha deciso di pagare al ricorrente e agli altri la traversata del Mediterraneo (il ricorrente afferma che lo ha fatto perché lui e gli altri ragazzi avevano lavorato presso di lui gratuitamente); un giorno del mese di aprile 2017, il signore li ha avvisati che era pronta una barca: la notte stessa sono stati caricati sull'imbarcazione e sono partiti; la barca era di legno, abbastanza grande e conteneva 200 persone; sono arrivati sulle coste italiane prima dell'alba, condotti da una nave italiana verso il porto di Vibo Valentia.

Gli **indicatori di tratta ulteriormente** individuati sono:

- 1) assenza di documenti di identità;
- 2) presenza di persone terze che organizzano gli spostamenti dietro pagamento in denaro;
- 3) debito da risarcire;
- 4) sfruttamento lavorativo;
- 5) completa assenza di libertà di movimento sul territorio;
- 6) rito *ju-ju*.

- Arrivo in Italia: il ricorrente è sbarcato al porto di Vibo Valentia il 21 aprile 2017 (data dedotta dal permesso di soggiorno); è stato trasportato in un centro della Croce Rossa, dove è rimasto due o tre giorni ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici; è stato poi trasferito in un CAS a Garlasco, in provincia di Pavia; dopo due settimane circa, ha ricevuto una chiamata da Bridget: il ricorrente non sa come la donna abbia avuto il suo numero, dato che il cellulare gli era stato consegnato era dotato di una sim-card italiana e la donna non aveva il suo contatto; un operatore del centro gli ha consigliato di sporgere denuncia ai carabinieri di Pavia e così ha fatto, raccontando ciò che aveva subito dalla donna (il verbale è nelle mani degli operatori del CAS); Bridget al telefono lo ha minacciato: gli ha intimato di ripagare il debito, altrimenti non avrebbe mai avuto pace, perché lei prima o poi lo avrebbe trovato e gli ha anche promesso che, se avesse restituito i soldi, avrebbe potuto rivedere sua mamma; su consiglio dei carabinieri, il ricorrente ha cambiato la sim del telefono; egli sospettava che fosse stata una persona del CAS a dare il suo numero a Bridget, ma non ha mai indagato; dopo aver cambiato numero, Bridget non l'ha più contattato; successivamente il CAS ha chiuso e il progetto di accoglienza si è trasferito a San Martino (PV); nel 2019 il ricorrente ha svolto l'audizione in Commissione Territoriale, ma l'esito della sua domanda è stato negativo; ha trovato un avvocato, grazie a un amico nigeriano, per impugnare la decisione; nel frattempo ha iniziato a lavorare nei campi a San Martino tramite un'agenzia interinale; ha lavorato come raccoglitore con un contratto part-time per circa due anni: guadagnava circa 500-600 euro al mese per 3-4 ore di lavoro al giorno; in seguito, ha ricevuto una proposta di lavoro come magazziniere presso Amazon: ha lavorato qui per un anno; poi ha cambiato lavoro, trasferendosi a Sizzano (PV) e lavorando come carico-scarico merci, con contratto a tempo determinato, con scadenza a fine aprile 2023; il ricorrente è stato costretto a lasciare il CAS all'inizio

dell'anno 2022 per il superamento dei limiti di reddito, e nel febbraio dello stesso anno ha trovato una sistemazione a Chignolo Po (PV).

- Situazione attuale: da febbraio 2022, il ricorrente vive a Chignolo Po in un'abitazione, per la quale ha sottoscritto un regolare contratto di affitto per 700 euro mensili, fino a gennaio 2026; il proprietario ha mostrato la volontà di rinnovare la durata del contratto, in assenza di problemi; Bridget non si è più fatta sentire e si trova in Nigeria (il ricorrente lo ha saputo da un conoscente in Nigeria - la notizia è risalente a più di un anno fa); il ricorrente non ha più avuto notizie della madre: per un periodo ha provato a cercarla, chiedendo informazioni a persone in Nigeria, senza mai ottenere un risultato; attualmente, la considera deceduta; rispetto al paese di origine ha notizie solo della sorella, tramite il contatto che mantiene con una persona del centro religioso dove è ancora ricoverata, che la informa sulle sue condizioni di salute; il ricorrente non ha forti legami a Chignolo, ha solo conosciuto alcuni ragazzi nel corso di alfabetizzazione A2 presso il C.P.I.A. di Pavia e nel corso di muletto e logistica, tenuto a Garlasco, mentre abitava presso il CAS.
- Fattori di rischio nel paese d'origine: qualora ritornasse in Nigeria, il ricorrente correrebbe dei rischi, perché la famiglia paterna lo costringerebbe a prendere il posto del padre nel ruolo di *native doctor*; per questo ha interrotto tutti i contatti con i parenti in Nigeria: egli non può contare neanche sulla famiglia materna, poiché i genitori della madre sono morti da tempo; in Nigeria non avrebbe alcuna rete di supporto; Bridget potrebbe trovarlo e vendicarsi brutalmente, non avendo egli saldato il debito.
- Fattori di rischio in Italia: non si rilevano pericoli attuali e concreti per l'incolumità del ricorrente sul territorio italiano; egli ha dichiarato di sentirsi al sicuro in Italia ed è passato molto tempo da quando Bridget lo ha chiamato.
- Elementi di vulnerabilità: il ricorrente appare molto vulnerabile, parla a fatica e incontra difficoltà nel raccontare il proprio percorso migratorio; ha limitate conoscenze del territorio in cui vive ed esce praticamente solo per recarsi al lavoro; appare comunque indipendente e ben orientato nel tempo e nello spazio, vista la stabilità raggiunta in Italia con la propria attività lavorativa e con il contratto di locazione che ha potuto stipulare; ha una conoscenza ridotta della lingua italiana; non appare preoccupato per la sua situazione attuale in Italia.
- Presentazione del programma di protezione ai sensi dell'art. 18, D.lgs. 286/1998: l'ente ha affermato che la presenza di elementi di tratta portano ad **identificare l'uomo come vittima**, soprattutto per il legame con la *madame*, il debito contratto e lo **sfruttamento subito nel paese di transito** (Libia); ha rilevato lo sfruttamento lavorativo prolungato alle dipendenze della donna nigeriana Bridget (la c.d. *madame*), che lo ha tenuto segregato nel ghetto libico per mesi; ha dedotto che l'uomo abbia avuto connessioni con un'organizzazione criminale che ha gestito la sua attività lavorativa in Libia; allo stato attuale, non ha rinvenuto la necessità offrire al ricorrente la protezione del sistema Antitrattra, ma ha dichiarato piena disponibilità per successivi eventuali incontri, qualora si presentassero situazioni di pericolo.

### **§ La relazione clinica**

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Seconda Sezione, si è costituita con comparsa di risposta in data 26.05.2020, allegando, tra i documenti, una relazione clinica datata 27.06.19 dell'ambulatorio per stranieri del Laboratorio di Psichiatria, Cultura e Ambiente del Dipartimento di Scienza del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia. Da essa emerge che il ricorrente si è presentato presso l'ambulatorio in data 08.05.2019, accompagnato dalla psicologa di riferimento del centro di accoglienza "Hotel Giannino" di San Martino Siccomario (PV), dott.ssa Federica Franco della cooperativa Finis Terrae. Dalla raccolta anamnestica effettuata durante il colloquio, è emerso che, dopo circa 6 mesi dall'arrivo in Italia, il ricorrente ha iniziato a lamentare diversi malesseri, per i quali si è recato più volte dal medico di base (dott.

Pozzato). Inizialmente, si sospettava che il ricorrente fosse affetto da asma notturno, poi successivamente ciò è stato escluso da indagini cliniche e strumentali.

In seguito, per il manifestarsi di malessere diffuso, dolore al petto, alle gambe, all'addome e alla testa, il ricorrente è stato sottoposto ad esami ematici e di *imaging* per escludere problematiche internistiche. Gli esiti sono stati negativi.

Per alleviare la sintomatologia, è stata prescritta una terapia antinfiammatoria e antidolorifica (ketoprofene e tramadolo), che però è risultata inefficace. Il medico, sospettando la presenza di una componente psicosomatica, ha prescritto al ricorrente **farmaci antidepressivi e ansiolitici** (paroxetina 20 mg e lorazepam 2,5 mg). Dall'anamnesi, emergeva infatti che i sintomi erano accompagnati da insonnia, incubi, difficoltà di concentrazione ed episodi di "confusione", che vengono descritti come momenti in cui il ricorrente appariva "perso nel suo mondo". Tale stato di distrazione lo portava a dimenticare eventi della vita quotidiana, come appuntamenti o informazioni apprese. Nei colloqui con la dott.ssa Franco, il ricorrente è riuscito a raccontare la propria storia: la morte del padre, la malattia della sorella, il viaggio verso la Libia, la separazione con la madre, le numerose torture fisiche e psichiche subite, la fuga e la traversata del Mediterraneo, che lo ha portato in Italia nell'aprile 2017.

Al primo colloquio, il ragazzo è apparso vigile, lucido ed orientato nei tre parametri [persone, spazio e tempo attuale]. Il ricorrente si è mostrato silenzioso, con atteggiamento sommessso e sguardo basso. L'eloquio è stato coerente ed informativo, seppur monotono e flebile. L'umore era flesso, in assenza di ansia libera. Il ricorrente ha riferito insonnia ostinata [qui la relazione si interrompe, perché risulta depositata solo la prima pagina e il documento appare tagliato].

#### **§ La relazione psico-sociale**

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Seconda Sezione, si è costituita con comparsa di risposta in data 26.05.2020, e **ha prodotto i documenti che il ricorrente ha prodotto in Commissione territoriale in sede di audizione:** tra i documenti, una **relazione medica** del dott. Enrico Pozzato (medico chirurgo con studio a Garlasco PV) datata **7.5.2019** e l'impegnativa per visita specialistica presso il reparto di Etnopsichiatria dell'Ospedale Niguarda di Milano.

Ha inoltre prodotto ulteriore documentazione successiva all'audizione (che si è svolta il 9.5.2019): una relazione psico-sociale, firmata dalla dott.ssa Federica Franco della cooperativa Finis Terrae (cooperativa sociale onlus) e datata **20.05.19**. Da essa emerge che il ricorrente era attualmente domiciliato presso il CAS Hotel Giannino sito in San Martino Siccomario (PV) ed era in attesa di formalizzare il cambio residenza, dopo la chiusura del CAS di Garlasco (PV). Il ricorrente ha formalizzato l'istanza di richiesta di protezione internazionale il 10.10.17 presso la Questura di Pavia e in data 09.05.19, ha svolto l'audizione presso la Commissione Territoriale di Milano; in tale sede il ricorrente, **vista la sua fragilità** è stato accompagnato dalla psicologa di struttura, Federica Franco. Il ricorrente viene descritto come un ragazzo educato, rispettoso e molto riservato. Sebbene inizialmente non sapesse comunicare in lingua italiana, si è fin da subito reso disponibile e interessato a frequentare i corsi offerti dalla Cooperativa Finis Terrae. Non appena possibile, è stato iscritto al corso di alfabetizzazione presso il C.P.I.A. di Pavia e al corso per magazziniere, con annessa patente per il muletto, erogato dalla Fondazione "Le Vele", dal 17.09.18 al 29.10.18. Il ricorrente ha chiesto spesso il supporto degli operatori, con i quali ha instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione.

Nelle considerazioni psicologiche, la dott.ssa afferma di avere in cura il ricorrente dalla fine di gennaio 2019, in seguito alla segnalazione del medico curante (dott. Pozzato). Il ricorrente si recava ogni settimana dal medico, lamentando dolori fisici in tutto il corpo e difficoltà nella respirazione (senso di oppressione al petto e ai polmoni). Il medico ha segnalato al ricorrente la possibilità che tali sintomi fossero connessi a uno stato di salute mentale compromesso, a **seguito delle ripetute torture subite**

**in Libia.** Inoltre, sono stati riferiti **sintomi associabili ad amnesia retrograda e anterograda** [perdita della memoria rispetto ad episodi anteriori e successivi all'evento traumatico]<sup>1</sup>.

Dalla pag. 3 della relazione emerge che il ricorrente, grazie a un processo di verbalizzazione, ha potuto svuotarsi dall'angoscia che lo tormentava e ad esprimere le proprie sofferenze. Viene riportato che in data 20.05.19, il ricorrente si è recato, insieme alla mediatrice linguistico-culturale e operatrice del CAS "Hotel Giannino", dott.ssa Giorgia Beneventano, presso la stazione dei Carabinieri di Pavia per mostrare la prova della registrazione di una delle telefonate di minaccia ricevute (non era stato possibile recarsi presso la Polizia Postale, perché gli uffici risultavano chiusi fino al 27.05.19). In tale occasione, il maresciallo ha consigliato al ricorrente di cambiare numero di telefono, consiglio pienamente ascoltato dal ricorrente.

La relazione registra piccoli miglioramenti nell'umore del ricorrente, ma il processo di elaborazione del trauma è solo agli inizi e necessita molto tempo. L'elaborazione della separazione dalla madre e la possibilità di accettare che non la rivedrà mai più rappresenta un elemento secondario.

Dalla relazione emerge l'appuntamento del ricorrente per il 29.05.19, per sottoporsi alla seconda visita presso il Centro di Etnopsichiatria, per la prescrizione di una cura farmacologica *ad hoc*.

#### **§ Sull'attività istruttoria.**

Il Collegio, alla luce dei fatti emergenti dal provvedimento di rigetto della Commissione territoriale e confermati nel ricorso, senza allegazione da parte della difesa di fatti o elementi nuovi, ritiene di avere raccolto tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione.

Il ricorrente è comparso all'udienza fissata al fine di rinnovare l'audizione giudiziale (considerate le gravi lacune nella conduzione dell'intervista e nella valutazione delle risposte da parte della Commissione territoriale) e ha risposto alle domande del giudice.

#### **§ Nel merito,** si osserva quanto segue.

L'odierno ricorrente, come già rilevato, pone a fondamento della domanda di protezione il timore di essere nuovamente rintracciato, catturato e ucciso dalla signora Bridget a causa della mancata restituzione del denaro pagato dalla *madame* per fargli intraprendere il viaggio dalla Nigeria alla Libia.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale *ex art. 5 co. 6 e 19.1.1. del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI)*.

#### **§ La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato**

La difesa del ricorrente domanda il riconoscimento dello status di rifugiato per

---

<sup>1</sup> Qui la relazione si interrompe perché sono state depositate solo le pagine 1 e 3, mentre risulta mancante la pagina 2 della relazione]

l'appartenenza dell'uomo al gruppo sociale delle persone soggette al rischio di tratta di essere umani, essendo egli già stato sottoposto a tratta in passato. La difesa, nel ricorso introduttivo, ha evidenziato come dal racconto del richiedente emergano alcuni elementi tipici del reclutamento, dai quali è possibile evincere che sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo anche per ripagare un debito contratto in precedenza dal padre.

Per questa ragione ha domandato il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

A tale riguardo va osservato che, in base all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 251/2007, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della Direttiva Qualifiche<sup>2</sup>, il richiedente “è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare domanda”.

Da questa definizione risulta che il ricorrente è tenuto a presentare all'Autorità che procede i fatti e le prove (“elementi”) che sono nella sua disponibilità e che giustificano la domanda di protezione internazionale.

Egli - o ella -, invece, non è tenuto a presentare una domanda di specifica protezione internazionale, nell'ambito delle diverse forme di protezione previste dal Sistema comune europeo dell'asilo in coerenza con la Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951, per quanto riguarda lo stato di rifugiato, e con previsioni autonome per le diverse ipotesi di protezione sussidiaria.

La qualificazione giuridica di quei fatti spetta dunque all'Autorità, sia essa l'autorità amministrativa di fronte alla quale la richiedente si presenta – normalmente - senza difesa tecnica ed alla quale presenta “gli elementi” nel corso di un colloquio, sia esso il giudice.

A tale riguardo, e sotto un profilo strettamente giuridico, la Corte di cassazione ha chiarito che la domanda di protezione internazionale è l'espressione di un diritto “autodeterminato”. Il diritto autodeterminato non è condizionato da una fonte specifica di acquisto e quindi da uno specifico fatto storico ma è connesso alla natura unica della situazione sostanziale dedotta<sup>3</sup>.

Con specifico riferimento alla protezione internazionale, la Corte di cassazione ha, dunque, affermato che “*a prescindere dalla domanda delle parti (...), il giudice è comunque tenuto ad esaminare (..) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici adottati a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali*”<sup>4</sup>.

Nel caso della protezione internazionale, il diritto autodeterminato è un diritto fondamentale e la situazione che giustifica questo diritto è l'esigenza di protezione, rispetto alla quale la ricorrente deve presentare tutti gli elementi a sua disposizione, che poi saranno integrati dal giudice con il ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, come regolato dall'art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 25/2008.

Nel caso, si tratta dunque di stabilire se gli elementi presentati dalla ricorrente in relazione alla sua persona e alla sua storia, i quali, secondo la difesa, contengono

---

<sup>2</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

<sup>3</sup> Cass. n. 7267/97; con specifico riferimento alle domande di protezione internazionale, Cass. 8819/2020

<sup>4</sup> Cass. 12/5.2020 n. 8819

molti “indicatori” di tratta, siano sufficienti per qualificare la domanda di protezione quale domanda di rifugio per appartenenza a particolare gruppo sociale; se poi tali elementi siano sufficienti a dimostrare che il ricorrente è stato sottoposto a tratta e corre il rischio di atti persecutori in caso di rimpatrio.

In sede di audizione in udienza innanzi al giudice la ricorrente, oltre ai motivi già narrati davanti alla Commissione, ha spiegato la propria situazione in Italia.

### **§ Della tratta degli esseri umani**

La pratica della tratta degli esseri umani è proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalle previsioni normative nazionali di un numero crescente di Paesi.

La definizione di tratta risale al 1926 e si rinviene nell' art. 1, n. 2, della Convenzione di Ginevra 25.9.1926 (resa esecutiva con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723), in base al quale: "*La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi*". La norma antica ricomprende, dunque, nella tratta diverse azioni volte alla riduzione in schiavitù o allo sfruttamento della schiavitù.

Tra gli strumenti internazionali più recenti, volti a combattere la tratta, per prevenire il fenomeno e punirlo soprattutto quando è diretto contro persone vulnerabili quali donne e bambini, va menzionata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000, ratificata dall'Italia con L. 16 marzo 2006, n. 146 (la cosiddetta Convenzione di Palermo) ed in particolare il Protocollo alla Convenzione<sup>5</sup>; quest'ultimo all'articolo 3, definisce il fenomeno della tratta come: "*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra (...)*". Il fine della tratta, ossia lo sfruttamento della vittima, può dunque realizzarsi con diverse pratiche e azioni, tra le quali "*lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*". Tale definizione permette quindi di individuare distintamente le azioni caratterizzanti il fenomeno, i mezzi attraverso i quali esso si realizza e lo scopo ultimo che ne sta alla base.

L'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nelle "Linee guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*" (edizione del 2021, pagina 20) evidenzia che, alla luce della definizione del Protocollo, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati i mezzi coercitivi elencati dalla norma e che, comunque, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitalità o l'accoglienza di un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati tratta di persone anche se non comportano l'utilizzo di nessuno di tali mezzi coercitivi.

Questa posizione dell'Alto Commissariato riflette la considerazione della situazione di "vulnerabilità" della persona sottoposta a tratta: se la persona è "*vulnerabile*", il consenso alla tratta è irrilevante perché la persona non è nella condizione, a causa della sua fragilità, di opporre resistenza alle azioni coercitive; se poi la persona è estremamente "*vulnerabile*", come nel caso dei bambini, non è nemmeno necessaria un'azione di coercizione, essendo sufficiente un'azione finalizzata allo sfruttamento.

---

<sup>5</sup> Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

Questi concetti, che hanno origine dalla Convenzione di Palermo, sono stati recepiti dal diritto dell'Unione europea. Ciò è particolarmente importante per questo procedimento, perché la protezione internazionale si colloca nell'ambito del sistema comune europeo dell'asilo (CEAS). La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta come: "*il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento*". La norma mette dunque in evidenza che la tratta si può realizzare non solo con la coercizione ma anche con la frode e addirittura con l'abuso di posizione di vulnerabilità.

La Direttiva consegna, inoltre, per la prima volta una definizione normativa di "posizione di vulnerabilità" (art. 2, comma 2), per la quale "*si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*".

Tali previsioni possono poi essere lette in combinato disposto con quanto statuito all'interno della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani<sup>6</sup> del 2005, ove all'art. 4 si ritrova la medesima definizione di tratta di cui alla succitata Direttiva 2011/36/UE e l'art. 40 (IV) stabilisce come: "*Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi alla status di rifugiati e al principio del non- rimpatrio (non refoulement) ivi stabilito*", dovendosi interpretare tale disposizione nel senso chiarito dal Report esplicativo della Convenzione secondo cui l'essere vittima di tratta non può precludere il diritto di cercare asilo ed essere riconosciuto come rifugiato; gli Stati membri debbono assicurare accesso alle procedure di asilo nonché il pieno rispetto del principio di *non-refoulement*<sup>7</sup>. Il dovere di riconoscere la protezione internazionale non si applica inoltre alle sole vittime di tratta ma anche a coloro che rischiano di essere trattati in caso di ritorno nel Paese di origine<sup>8</sup>, tale per cui il rimpatrio costituirebbe una violazione del principio stesso di *non-refoulement*.

Lo stretto rapporto tra tratta di esseri umani e protezione internazionale è stato altresì recentemente ribadito all'interno della Guidance Note del GRETA (*Group of Experts against Trafficking in Human Beings*) soprattutto con riguardo al particolare gruppo sociale costituito dalle donne vittime di tratta. È stato difatti sottolineato come le donne vittime di violenza sessuale posseggano – a fronte di tale circostanza - una caratteristica immutabile atta a costituire un gruppo sociale idoneo ad includere anche le donne che sono state trafficate per scopi sessuali e che temono un rischio

---

<sup>6</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CETS No. 197), Varsavia, 16 maggio 2005, [STCE 197 - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani \(coe.int\)](#).

<sup>7</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005, *Explanatory Report*, para. 377.

<sup>8</sup> GRETA (*Group of Experts against Trafficking in Human Beings*), *10th General Report on GRETA's activities*, covering the period from 1 January to 31 December 2020, p. 46, [1680a21620 \(coe.int\)](#).



di ugual tenore nel futuro, qualora rimpatriate<sup>9</sup>. Inoltre, in alcuni contesti, le donne che siano state trattate nel passato possono essere percepite come diverse dalla società circostante e dunque possedere un'identità distinta, atta a qualificarle quali membri di un particolare gruppo sociale, per l'appunto<sup>10</sup>.

Sussiste pertanto in capo agli Stati membri una vera e propria obbligazione a rispondere e assicurare protezione e assistenza alle vittime di tratta, derivante dai diritti fondamentali, dal diritto derivato europeo, dalle leggi internazionali sui diritti umani nonché da specifiche convenzioni e strumenti del diritto europeo<sup>11</sup>.

Con riguardo al nostro caso, si deve osservare che, a determinare la “*posizione di vulnerabilità*” concorrono più fattori, quali il contesto familiare di provenienza.

### **§ Sull'attività istruttoria**

Il Collegio, alla luce dei fatti emergenti dal provvedimento di rigetto della Commissione territoriale e confermati nel ricorso, senza allegazione da parte della difesa di fatti o elementi nuovi, ritiene di avere raccolto tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione.

### **§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato**

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art. 7<sup>12</sup>*;
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>13</sup>*;
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>14</sup>*.

La difesa del ricorrente pone dunque a fondamento della domanda di protezione la condizione del ricorrente di essere vittima di tratta a fini sfruttamento lavorativo per ripagare un debito contratto dal padre, avendo riferito – nel proprio racconto – di numerosi elementi tipici di questa forma di reclutamento.

Quanto al motivo di persecuzione, esso consiste nell'appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle vittime di tratta, in Nigeria.

Come sopra in parte anticipato, in base alla lettera d) dell'art. 8 del D. Lgs.

---

<sup>9</sup> Sulla tratta per scopi sessuali quale forma di violenza avverso le donne si rimanda a EIGE, *Gender-specific measures in anti-trafficking actions Report*, 2018, [Gender-specific measures in anti-trafficking actions: report | EIGE \(europa.eu\)](#).

<sup>10</sup> GRETA, *Guidance Note on the entitlement of victims of trafficking, and persons at risk of being trafficked, to international protection*, GRETA(2020)06, [16809ebf44 \(coe.int\)](#); HRW – Human Rights Watch, “*You Pray for Death*” *Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, 27 August 2019, [Trafficking of Women and Girls in Nigeria | HRW](#).

<sup>11</sup> EASO (European Asylum Support Office), *Judicial analysis Vulnerability in the context of applications for international protection*, EASO Professional Development Series for members of courts and tribunals *Judicial analysis Vulnerability in the context of applications for international protection*, produced by IARMJ-Europe under contract to EASO, 2021, p. 174, [Judicial analysis - Vulnerability in the context of applications for international protection \(europa.eu\)](#).

<sup>12</sup> Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

<sup>13</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

<sup>14</sup> Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica,

n.251/2007 "*particolare gruppo sociale*": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

Per quanto concerne le vittime di tratta, la circostanza per cui le stesse possano essere stigmatizzate, allontanate o discriminate nel loro Paese di origine è rilevante ai sensi dell'art. 10 d) della Direttiva Qualifiche<sup>15</sup>, poiché indicativa del fatto che le stesse siano percepite come diverse dalla società circostante e dotate dunque di identità distinta. Ad ogni modo, la sola appartenenza ad un gruppo sociale non è di per sé sufficiente al riconoscimento dello status di rifugiato, essendo comunque necessaria la sussistenza di un fondato timore di persecuzione (o anche nel caso specifico della tratta, un rischio di *re-trafficking*) ovvero l'assenza di protezione avverso atti persecutori che possono estrinsecarsi in ritorsioni, ostracismo e altre forme di discriminazione<sup>16</sup>.

Per una migliore valutazione dell'appartenenza ad uno speciale gruppo sociale delle vittime di tratta provenienti da alcune zone dell'Africa subsahariana, soccorrono le già citate linee guida dell'UNHCR che, al paragrafo 39<sup>17</sup>, evidenziano che le vittime e potenziali vittime di tratta possono essere considerate un gruppo sociale basato sull'immutabile, comune e storica caratteristica di essere state vittime di tale pratica. Tale caratteristica potrebbe essere infatti riconosciuta come tratto distintivo di un particolare gruppo ed esporre coloro che ne fanno parte, una volta individuati, al rischio di gravi ritorsioni per mano degli sfruttatori dopo la fuga e/o al ritorno o ancora a condizioni di emarginazione e discriminazione da parte della società o comunità di provenienza. Le Linee Guida rimarcano che negli specifici casi che riguardano la tratta di esseri umani l'elemento della passata esperienza di tratta, e quindi di persecuzione, costituisce, ancor più rispetto alla persecuzione futura temuta, l'elemento distintivo che definisce il gruppo sociale.

Quanto all'appartenenza del richiedente ad un particolare gruppo sociale, si osserva<sup>18</sup> che coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune

---

<sup>15</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

<sup>16</sup> EASO – European Asylum Support Office, *Guidance on membership of a particular social group*, March 2020, pp. 24-25, [EASO Guidance on membership of a particular social group \(europa.eu\)](https://easo.europa.eu/easo-guidance-on-membership-of-a-particular-social-group).

<sup>17</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>, "39. Former victims of trafficking may also be considered as constituting a social group based on the unchangeable, common and historic characteristic of having been trafficked. A society may also, depending on the context, view persons who have been trafficked as a cognizable group within that society. Particular social groups can nevertheless not be defined exclusively by the persecution that members of the group suffer or by a common fear of persecution. It should therefore be noted that it is the past trafficking experience that would constitute one of the elements defining the group in such cases, rather than the future persecution now feared in the form of ostracism, punishment, reprisals or re-trafficking. In such situations, the group would therefore not be defined solely by its fear of future persecution".

<sup>18</sup> UNHCR - Linee guida di protezione internazionale, L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, consultabile su [http://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](http://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)

e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società. Allo stesso tempo, anche gli uomini e/o i ragazzi vittime di tratta, o alcuni sottoinsiemi sociali di questi gruppi, possono essere considerati un gruppo sociale particolare se sono in grado di soddisfare i criteri cumulativi<sup>19</sup>. Considerate le esperienze vissute dal ricorrente e la vulnerabilità dello stesso, anche considerata la situazione di povertà, instabilità e insicurezza nella propria zona di provenienza<sup>20</sup>, è possibile inquadrarlo in un particolare gruppo sociale, avendo egli una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale.

### **§ Dell'acquisizione dei fatti e dell'attività istruttoria.**

In conformità con il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, sentenza resa il 9 febbraio 2017, punto 57, secondo cui: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...”*, il giudice, a fronte di evidenti indici di “tratta di esseri umani”, ha ritenuto necessario raccogliere ulteriori informazioni sia con riferimento alla vicenda personale del ricorrente nel Paese di origine e nei Paesi di transito sia in merito alla condizione della stessa in Italia e ha disposto il rinnovo del colloquio personale.

### **§ Della valutazione di credibilità e delle violazioni procedurali poste in essere dalla Commissione territoriale in sede di audizione. Il recupero di tali garanzie in sede giudiziale ed il diritto ad un rimedio effettivo (art. 47 Carta dei diritti fondamentali).**

In mancanza di prove precostituite, va condotto l'esame della credibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251/2007.

Nell'effettuare la valutazione di credibilità, è utile tenere in considerazione le Linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) n. 7, relative all'applicazione dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta.

Partendo dalla definizione del Protocollo alla Convenzione di Palermo, l'Alto Commissariato ha individuato distintamente le azioni caratterizzanti il fenomeno, i mezzi attraverso i quali esso si realizza e lo scopo ultimo che ne sta alla base, raccogliendoli nelle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta, elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo in collaborazione appunto con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e riguardanti, per quanto rileva per il caso in esame, tre diversi aspetti del fenomeno:

- 1) le condizioni personali della vittima in Nigeria

---

<sup>19</sup> EUAA, Qualification for International Protection Judicial analysis Second edition, gennaio 2023, pag.255,

[https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-01/Qualification\\_international\\_protection\\_judicial\\_analysis\\_2nd\\_edition\\_0.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-01/Qualification_international_protection_judicial_analysis_2nd_edition_0.pdf)

<sup>20</sup> Amnesty International, Nigeria: Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta – Report, 30 giugno 2009, <https://www.amnesty.org/en/documents/AFR44/017/2009/en/> ; Freedom House, Annual report on political rights and civil liberties in 2022, <https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2023>; Human Rights Watch: Annual report on the human rights situation in 2022, 12 gennaio 2023, <https://www.hrw.org/worldreport/2023/country-chapters/nigeria>

- 2) il viaggio e le esperienze nei Paesi di transito;
- 3) le attuali condizioni nel Paese di destinazione, nel nostro caso l'Italia.

Ritiene il collegio che, analizzate le dichiarazioni del ricorrente alla luce dell'art. 3 comma 5 d. lgs. n. 251/2007 e della disciplina comunitaria, il ricorrente abbia reso dichiarazioni credibili, e che tali avrebbero dovuto considerarsi già in sede di audizione dinnanzi alla Commissione territoriale. Invero, già in quella sede erano emersi numerosissimi elementi di vulnerabilità – in primis – alla luce dei quali l'autorità accertante avrebbe dovuto attivare quella serie di garanzie procedurali previste nei casi di soggetti vulnerabili, e, non da ultimo, analizzare le dichiarazioni rese e condurre la valutazione di credibilità tenuto conto della sua condizione di vulnerabilità.

Il considerando 29 della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)) dispone che: *“Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di **torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale**. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale”*.

Ebbene, il ricorrente, in sede di audizione del 9.5.2019, aveva prodotto (come emerge dal verbale di audizione e dalla citata produzione documentale della Commissione territoriale in sede giudiziale) la relazione medica del dottor Enrico Pozzato (medico chirurgo con studio a Garlasco PV) datata **7.5.2019** e l'impegnativa per visita specialistica presso il reparto di Etnopsichiatria dell'Ospedale Niguarda di Milano.

Nella relazione del dottor Pozzato si legge che il ricorrente è *“In anamnesi dal 2017 episodi di dolore diffuso al soma per il quale sono state condotte indagini cliniche volte ad escludere una patologia di origine reumatologica risultate negative. Data l'insufficiente risposta clinica alle terapie impostate nel corso dei mesi per la patologia di cui sopra ed in considerazione della presenza di elementi compatibili con la diagnosi di **Sindrome da Distress Post traumatico**, è stata imposta terapia con antidepressivo con conseguente significativo miglioramento del quadro clinico. Ciò correla positivamente con il dato anamnestico di riferiti **traumi fisici (con cicatrici visibili sulla cute, particolarmente all'avambraccio destro) e psichici** durante il periodo trascorso in Libia antecedente l'arrivo in Italia”*.

L'autorità amministrativa quindi avrebbe dovuto concedere il lasso di tempo necessario al richiedente per colmare eventuali vuoti di memoria, anche provvedendo ad approfondire il quadro clinico. Approfondimento attivato dal ricorrente e successivo all'audizione, da cui è in ogni caso emersa la conferma delle cause relative alla difficoltà per lo stesso di esprimersi, di comunicare e di ricordare: dalla relazione psico-sociale, della dott.ssa Federica Franco della cooperativa Finis Terrae (cooperativa sociale onlus) e datata **20.05.19** emerge che il ricorrente **vista la sua fragilità** era stato accompagnato dalla psicologa di struttura, Federica Franco, in sede di audizione amministrativa<sup>21</sup>.

Nelle considerazioni psicologiche, la dott.ssa afferma di avere in cura il ricorrente **dalla fine di gennaio 2019**, in seguito alla segnalazione del medico curante (dott.

---

<sup>21</sup> Ciò risulta dal verbale di audizione dinnanzi alla CT, firmato anche dalla psicologa.

Pozzato). Il ricorrente si recava ogni settimana dal medico, lamentando dolori fisici in tutto il corpo e difficoltà nella respirazione (senso di oppressione al petto e ai polmoni). Il medico ha segnalato al ricorrente la possibilità che tali sintomi fossero connessi a uno stato di salute mentale compromesso, a seguito delle ripetute torture subite in Libia. Inoltre, sono stati riferiti **sintomi associabili ad amnesia retrograda e anterograda** [perdita della memoria rispetto ad episodi anteriori e successivi all'evento traumatico]<sup>22</sup>. Dalla pag. 3 della relazione emerge che il ricorrente, grazie a un processo di verbalizzazione, ha potuto svuotarsi dall'angoscia che lo tormentava e ad esprimere le proprie sofferenze.

La relazione evidenzia piccoli miglioramenti nell'umore del ricorrente, ma altresì la lunghezza del processo di elaborazione del trauma ("è solo agli inizi e necessita molto tempo"). L'elaborazione della separazione dalla madre e la possibilità di accettare che non la rivedrà mai più rappresenta un elemento secondario.

Dalla relazione emerge l'appuntamento del ricorrente per il 29.05.19, per sottoporsi alla seconda visita presso il Centro di Etnopsichiatria, per la prescrizione di una cura farmacologica *ad hoc*.

In altre parole, quindi, i chiari elementi di vulnerabilità avrebbero dovuto indurre l'autorità amministrativa a tenerne conto, sia sotto il profilo delle garanzie procedurali, sia nell'alveo della valutazione di credibilità, da condursi alla luce delle condizioni personali del ricorrente ed in forza del principio del beneficio del dubbio (art. 3 d. lgs. n. 251/2007).

Ciò in applicazione del **dovere di cooperazione** che grava anche sull'autorità procedente ai sensi dell'art. 4 par. 1 della direttiva 2011/95/UE (art. 3 d. lgs. n. 251/2007). In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>23</sup>: *"L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di cooperazione previsto da tale disposizione impone all'autorità accertante di ottenere (i) informazioni aggiornate su tutti i fatti rilevanti per quanto riguarda la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo e protezione internazionale e (ii) una relazione medico-legale sulla sua salute mentale, qualora vi siano prove di problemi di salute mentale potenzialmente derivanti da un evento traumatico che si è verificato nel paese d'origine e l'uso di tale relazione è necessario o pertinente per valutare l'effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente, a condizione che le modalità di utilizzo di tale relazione rispettino, tra l'altro, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta"*.

La Suprema Corte di Cassazione ha, di recente, ricordato che i traumi subiti nel Paese di transito (la Libia, nel caso analizzato dalla Suprema Corte) sono rilevanti nel contesto della valutazione della situazione del richiedente asilo<sup>24</sup>.

La violazione delle garanzie procedurali in fase amministrativa deve, dunque, trovare riparo in sede giudiziale, in applicazione del principio del diritto ad un rimedio effettivo (art. 47 Carta dei Diritti fondamentali): per questi motivi il Tribunale ha proceduto al rinnovo dell'audizione giudiziale ed ha condotto la valutazione di credibilità tenendo conto degli specifici aspetti di vulnerabilità del ricorrente emersi

---

<sup>22</sup> Qui la relazione si interrompe perché sono state depositate solo le pagine la1 e 3, mentre risulta mancante la pagina 2 della relazione]

<sup>23</sup> C-756-21 X v International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland, The Attorney General, 29 giugno 2023.

<sup>24</sup> Corte di Cassazione, ord. n. 4315 del 10 febbraio 2022. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, gli eventi traumatici subiti dal ricorrente in Libia sono stati considerati ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

nel corso del procedimento (amministrativo e giudiziale).

§ Va, inoltre, premesso che un evento traumatico è definito nella Classificazione internazionale delle malattie (ICD-10) come l'esposizione "a un evento o a una situazione stressante (di breve o lunga durata) di natura eccezionalmente minacciosa o catastrofica". Il Protocollo di Istanbul (IP) descrive in dettaglio molte possibili risposte alla tortura, che possono essere applicate anche ad altre forme di persecuzione o danno grave. L'IP traccia anche una mappa di queste risposte nelle diagnosi psichiatriche più comuni – quali, ad esempio, il PTSD (post traumatic stress disorder, Disturbo post traumatico da stress) e rileva altre possibili diagnosi dopo la tortura (ad esempio, disturbo di panico, ansia generalizzata), che possono essere applicate anche a seguito di altre forme di persecuzione

Dal quadro clinico riportato, dunque, il ricorrente deve **ritenersi ampiamente credibile**, considerate le sue fragili condizioni psicologiche: ha reso molteplici dettagli del suo vissuto personale, con particolare riguardo alla vicenda della tratta lavorativa, delle violenze subite in Libia, della fuga e della vita in Italia.

Dettagli che riempiono di contenuto la coerenza interna del narrato e che trovano conferma nelle COI sulle vittime di tratta in Nigeria e nelle vicende giudiziarie penali che, in Italia, hanno visto arrestare e condannare il torturatore del ricorrente in Libia, così chiamato “Rambo” (denunciato peraltro anche dallo stesso ricorrente che ha collaborato con le forze di polizia)<sup>25</sup>.

Dalla vicenda e dal racconto della ricorrente emergono dunque numerosi elementi che corrispondono agli indicatori della **tratta** individuati dalle Linee Guida nell'ambito dei tre aspetti sopra evidenziati.

1) Per quanto riguarda le condizioni personali in Nigeria, sono presenti nel racconto i seguenti elementi che riportano direttamente ad un'esperienza di tratta:

- *regione di provenienza*: nigeriano trasferitosi a Benin City (Edo State) e di etnia Kwale, *provviene* da un Paese e da una zona particolarmente esposti al fenomeno della tratta;
- *profilo del richiedente*: l'odierno ricorrente, di sesso maschile, ha spiegato di essere figlio di un native doctor a cui doveva succedere ma di essersi rifiutato con l'appoggio della mamma, di avere una sorella con una malattia spirituale in cura ad Abuja presso una chiesa. Di essere stato infastidito dagli anziani del villaggio affinché prendesse il posto del padre. Padre deceduto quando il ricorrente era ancora in Nigeria.

2) Con riferimento all'esperienza di uscita dalla Nigeria e all'arrivo in Europa, passando prima per il Niger e poi per la Libia, la richiedente ha presentato i seguenti elementi:

- *reclutamento con l'inganno*: che la mamma conosceva la signora Bridget la quale era un'amica di famiglia; che Bridget ha promesso di aiutarli a lasciare la Nigeria e che non aveva capito che in realtà la donna li stava portando in Libia. Il ricorrente pensava di andare in Sud Africa. che sua mamma aveva preso accordi con Bridget per lasciare la Nigeria, vista la pressione alla quale era sottoposto per prendere il posto del padre come *native doctor*; che è stata Bridget ad organizzare il viaggio.
- *sfruttamento lavorativo*: una volta arrivati in Libia, la donna gli ha detto che avrebbe dovuto ripagare il debito contratto dal padre; che in quel momento è stato separato da sua mamma e ha perso i contatti; di non sapere cosa sia successo a sua mamma;

---

<sup>25</sup> La notizia ha avuto ampio riscontro sulla stampa italiana: [Arrestato Rambo, torturatore e trafficante di migranti: “Seviziava con tubi ed elettrochoc” - La Stampa](#); [Migranti, arrestato 'Rambo' accusato di essere trafficante di uomini e torturatore \(la7.it\)](#)

di essere rimasto in Libia per circa sei/sette mesi, di essere stato in prigione per più di tre mesi. In prigione veniva sottoposto a violenza fisica e psicologica obbligandolo a **lavorare per lei nella prigione libica**. Bridget gli aveva detto che avrebbe dovuto lavorare all'interno della prigione vendendo pane e da bere e come guardiano della prigione. Di aver accettato di svolgere tale lavoro per via delle minacce perpetrate nei suoi confronti da Bridget; che la donna, inoltre, gli ha fatto giurare di restituire i soldi del debito e di svolgere il citato lavoro; che, durante il giuramento, è stato bendato e sono stati fatti dei sacrifici; che non veniva pagato per tale lavoro e che viveva in prigione, composta da una grande stanza dove quasi cinquecento persone dormivano per terra; ha inoltre raccontato di aver ripetutamente subito violenze fisiche.

3) Per quanto concerne invece le condizioni in Italia, il richiedente ha sostenuto di essere giunto a Vibo Valentia e che Bridget ha iniziato a telefonargli; di non sapere come la donna avesse il suo numero, dal momento che non era neanche iscritto a Facebook; di aver denunciato la donna e che i gestori del centro di accoglienza gli hanno consigliato di cambiare numero; di aver vissuto in un centro di accoglienza dal suo arrivo in Italia sino al momento in cui ha iniziato a lavorare con regolarità; che, al suo ingresso in Italia, è stato portato al centro della Croce Rossa a Vibo Valentia; che, in tale contesto, ha ricevuto varie telefonate da Bridget e, su consiglio dei gestori del centro, ha denunciato tali fatti a Pavia tra il 2017 e il 2018; che, a questo punto, i carabinieri gli hanno consigliato di cambiare numero; che attualmente vive a Chignolo Po, in provincia di Pavia; che, dopo il suo arrivo in Italia, ha dapprima svolto l'attività di contadino e ha poi svolto il tirocinio funzionale all'attuale attività lavorativa di magazziniere; che, da quando ha cambiato numero, non ha saputo più nulla di Bridget se non che si trova in Nigeria; che attualmente ha ancora il debito nei confronti di Bridget; che la donna aveva menzionato milioni di naira ma che non ricorda la cifra esatta.

Emergono quindi gli **indicatori**: gli elementi di reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità con la minaccia dell'uso e con l'uso stesso della forza (in termini di tortura e violenza fisica perpetrata da 'Rambo', di cui porta le cicatrici all'avambraccio destro causate dall'incendio dell'arto a cui è stato sottoposto e di cui ha narrato anche in Commissione territoriale, nonché lesioni corporee "*ci buttavano l'acqua addosso e usavano un ferro per picchiarci*", nonché le violenze sessuali viste subire dalle prigioniere) ai fini di sfruttamento lavorativo.

In merito alla **credibilità esterna**, il narrato trova riscontro nel report di EASO<sup>26</sup> sulle vittime di tratta dalla Nigeria, dove emerge che alcune fonti hanno sospettato un aumento del numero di maschi nigeriani vittime della tratta di esseri umani in Europa. Inoltre, studi recenti hanno individuato una scarsità di conoscenze sui profili e sulle esperienze di questo gruppo.

Sempre nel report di EASO si legge che i nigeriani maschi spesso partono con modalità diverse da quelle delle donne, ma sono diventati vittime di tratta e schiavitù moderna durante il viaggio verso l'Europa - soprattutto in Libia - e anche all'arrivo in Europa. Nello specifico, gli uomini sarebbero circa l'8% delle vittime nigeriane di tratta di esseri umani individuate in Europa nel 2017 e nel 2018, con la nota che i dati forniti dalla Commissione europea sui tipi di sfruttamento subiti dalle vittime

---

<sup>26</sup> EASO Nigeria Trafficking in Human Beings Country of Origin Information Report, April 2021, [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021\\_04\\_EASO\\_Nigeria\\_Trafficking\\_in\\_Human\\_Beings.Pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.Pdf)

nigeriane di tratta di esseri umani in Europa nel 2017 e nel 2018 non distinguono tra uomini e donne<sup>27</sup>.

In sintesi, alla luce di tali considerazioni, l'esame della credibilità delle dichiarazioni, condotto a norma dell'articolo 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251/2007, si conclude in senso positivo e il collegio ritiene **credibile** il racconto del ricorrente. Lo stesso ha infatti reso dichiarazioni circostanziate e compiuto ogni ragionevole sforzo per riferire della vicenda di tratta di cui sarebbe stato vittima; ha ricostruito la storia in termini coerenti, sia internamente sia con riguardo alle informazioni contenute nelle fonti di informazione (lettera c). Dal racconto non emergono contraddizioni o incongruenze talmente gravi da inficiare un racconto che appare, per ciò che rileva ai fini della domanda di protezione, **complessivamente credibile** (lettera e).

### § Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In considerazione del quadro rappresentato, il collegio ritiene di identificare il ricorrente come **vittima di tratta, categoria vulnerabile** ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera h-bis) del D. Lgs. n.25/2008, come modificato dall'articolo 25 comma 1 lettera b) numero 1) del D. Lgs. n.142/2015.

Le vittime, o potenziali vittime, di tratta rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di rifugiato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo dell'art 1 lett A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951.

A tale riguardo, concluso l'esame di credibilità e accertata la persecuzione passata, è necessario procedere con la valutazione della fondatezza del timore di persecuzione e del rischio in caso di rientro, nel caso di specie devono essere presi in esame la vulnerabilità e il **rischio di re-trafficking**.

Secondo l'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 251/2007, la persecuzione subita in passato, seppur non in termini assoluti sinonimo di persecuzione futura, costituisce in ogni caso un serio indizio della fondatezza del timore. Nel presente caso, il ricorrente è stato **certamente vittima di persecuzione in passato**; da un'analisi degli elementi a disposizione del Collegio risultano altresì sussistenti elementi atti a rendere **fondato il timore di persecuzione, anche in chiave di valutazione del rischio futuro** collegato alla storia passata ed alle condizioni di vita in Nigeria (dove si trova la madame). Il ricorrente riferisce che *“se dovessi tornare nel mio Paese non penso che avrei più una vita da vivere perché se questa signora è riuscita a rintracciarmi fino in Italia figuriamoci se tornassi indietro”*.

Quanto all'ipotesi di ottenere protezione da parte delle autorità del Paese di origine, le fonti indicano che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire adeguata tutela a chi è stato vittima di tratta e rientra nel Paese<sup>28</sup>. I diversi strumenti adottati comprendono, per esempio, la firma del Protocollo di Palermo, l'adozione dell'*Edo State Criminal Code (Amendment Law) 2000* o la creazione della *National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP)*, introdotta dal

---

<sup>27</sup> EASO Nigeria Trafficking in Human Beings Country of Origin Information Report, April 2021,

[https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021\\_04\\_EASO\\_Nigeria\\_Trafficking\\_in\\_Human\\_Beings](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings).

Pdf

<sup>28</sup> USDOS – US Department of State: *2020 Trafficking in Persons Report: Nigeria*, 25 giugno 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2036211.html>



*Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act 2003*<sup>29</sup>. Tuttavia, ciò che risulta carente, a causa dell'assenza di adeguati finanziamenti a sostegno degli strumenti sopra elencati, è un sistema che permetta la reintegrazione nel tessuto sociale delle vittime di tratta che fanno rientro in Nigeria, nonché un meccanismo in grado di offrire loro garanzie di effettiva protezione dalle azioni delle reti criminali<sup>30</sup>.

All'esito dell'esame condotto, secondo un giudizio di tipo prognostico, se il ricorrente fosse rimpatriato in Nigeria, in condizioni di estrema vulnerabilità nelle quali si trova, e privo di un adeguato sistema di tutela e di supporto familiare (non avendo traccia della madre, ed essendo il padre l'agente persecutore), potrebbe nuovamente subire persecuzione nonché incorrere in ripercussioni da parte della rete criminale che l'ha attratto già una volta, costringendolo ad una gravissima forma di sfruttamento lavorativo.

Quanto sopra esposto, la storia del ricorrente, il contesto in patria e le persistenti minacce, a differenza di quanto affermato dalla Commissione Territoriale, rendono verosimile il pericolo, in caso di rientro in patria, di cadere ancora vittima di tratta (fenomeno del **re-trafficking**), di abusi o maltrattamenti, tenuto conto della condizione di vulnerabilità e fragilità psicologica del richiedente che, come in passato, lo potrebbe facilmente riportare nelle mani dei trafficanti, con eventuali conseguenze ancora più dure di quelle da cui è riuscito a sfuggire una volta e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

Questo rischio appare anche plausibile in base all'eventuale stigma sociale subito da richiedenti di ritorno nel paese di origine, nonché dalla pressione per il debito non ancora saldato. Benchè il richiedente in Italia non solo si è verosimilmente distaccato dall'organizzazione criminale, ma si è anche reso, nell'ultimo periodo, protagonista di un buon percorso di integrazione, formativo e lavorativo, al punto di dover lasciare il sistema di accoglienza per superamento del reddito minimo, il forte assoggettamento psicologico rispetto al debito manifestato ancora in udienza renderebbero questa indipendenza difficile da riprodurre in caso di rimpatrio.

In Nigeria infatti, il ricorrente si ritroverebbe in una situazione oltre modo difficoltosa, senza alcuno strumento economico e sociale per fronteggiare le persone che pretendono da lui il pagamento del debito; nè i traguardi formativi e lavorativi raggiunti in Italia non avrebbero alcun valore nel suo paese di provenienza.

Le fonti sopracitate indicano che, anche quando l'esperienza della tratta del richiedente sia ormai conclusa, lo stesso in caso di ritorno nel Paese di origine potrebbe essere esposto a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare essere oggetto di ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di nuove esperienze di tratta (*re-trafficking*).

L'Agenzia europea per i richiedenti asilo (EUAA<sup>31</sup>) specifica che le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una

---

<sup>29</sup> UK Home Office: *Country Policy and Information Note Nigeria: Trafficking of women*, luglio 2019

[https://www.ecoi.net/en/file/local/2012387/Nigeria\\_-\\_Trafficking\\_-\\_CPIN\\_-\\_v4.0\\_July\\_2019\\_.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2012387/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v4.0_July_2019_.pdf), paragrafo 7.1.1, pagina 30

<sup>30</sup> EASO, *Informazioni sui paesi di origine – Nigeria: La tratta di donne a fini sessuali*, ottobre 2015, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf), pagina 49.

<sup>31</sup> EUAA, *Qualification for International Protection Judicial analysis Second edition*, gennaio 2023, pag.255,

[https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-01/Qualification\\_international\\_protection\\_judicial\\_analysis\\_2nd\\_edition\\_0.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-01/Qualification_international_protection_judicial_analysis_2nd_edition_0.pdf)

«storia comune che non può essere mutata»<sup>32</sup>. L'appartenenza al gruppo sociale si è dunque creata in ragione della propria esperienza di tratta e quindi di persecuzione subita.

Nella fattispecie, appurato dunque che vi sia un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale di «ex vittime di tratta» e il timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione, il Collegio ritiene che deve pertanto **accogliersi la domanda** di protezione internazionale, e riconoscersi all'odierno richiedente lo **status di rifugiato** ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra.

In altri termini, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al richiedente dello status di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett. e), 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, ravvisandosi, alla luce dei fatti narrati, un rischio di persecuzione effettivo, fondato ed attuale in caso di rientro del richiedente in Nigeria.

### **§ Le spese di lite**

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, esclusi gli anni 2022-2023 in quanto il difensore ha dichiarato il superamento dei limiti in relazione a tal periodo, dovendosi procedere alla revoca del relativo beneficio con decorrenza dall'anno 2022.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:

- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce \_\_\_\_\_, nato il 28.11.1991, a Ushie (Nigeria), **codice CUI** \_\_\_\_\_, lo *status* di rifugiato ex artt.7 e ss. D.L.gs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10/07/2023

Il giudice rel.

Il Presidente

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Dott. Pietro Caccialanza

---

<sup>32</sup> EASO, Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, marzo 2020, pag.26, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>